



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 8240
DELIBERAZIONE N. 3 in data: 18.05.2012 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU

L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di maggio alle ore 18,50 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	P
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	P
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	P
6 - CAPUTO ANTONIO	P	15 - LISTA LUIGI	P
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	A	16 - PINTO GIUSEPPE	P
8 - BRONZO FILIPPO	A	17 - LA PORTA GIOVANNI	P
9 - GENTILE ANTONIO	P		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 131 del 10.05.2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge n.212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con proprio atto nr.14 del 31.05.2008 e successive modifiche ed integrazioni ha proceduto in base alle norme di legge all'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARSU;

Considerato che la legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei Comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia;

Appurata la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione della TARSU, ai sensi del D.Lgs. 507/93;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto far luogo ad aggiornare e modificare il contenuto del vigente regolamento, di cui all'allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n.267/2000;

P R O P O N E (a deliberato)

1) di approvare il Regolamento per l'applicazione della TARSU, come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione C.C. n. 14 del 31.05.2008.

REGOLAMENTO TARSU

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Casal Velino in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 100%* dello stesso. Il costo complessivo viene determinato in base all'art.61 del D.Lgs 507/93.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.

2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE PERIFERICHE SERVITE DI PARTICOLARE DISAGIO

1. Nel territorio comunale per ottimizzare il servizio, anche alla luce delle varie problematiche delle Frazioni territoriali, vige il sistema di raccolta "duale" cioè porta a porta ed eco - punti ovvero di prossimità;

2. Le zone periferiche di particolare disagio si individuano in quelle rientranti nel perimetro di quelle non servite e per tali zone viene applicata una tariffa differenziata.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali , aree scoperte e specchi d'acqua di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 507/93, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Il comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a uffici e servizi comunali.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato

ART. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
3. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*), i porticati e le verande.
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
5. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

Balconi e terrazze non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne / interne e semichiose;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale ai sensi dell'art.2135 c.c. e così definiti dal D.Lgs 228/2001, purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Casal Velino.
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie complessiva le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di cui all'appendice B).
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
4. Per la definizione delle categorie non inserite nel suddetto elenco di eventuali nuove attività o per quelle non previste, si può fare riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dalla camera di commercio, per una percentuale del 30%

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) . I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 100%* del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo della spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26
4. **Il costo dello spazzamento deve essere computato al 100%.**

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali - quantitativi.

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata : **1/3**.

SI RINVIA L'APPLICAZIONE DEL RESTANTE ARTICOLO ALL'ISTITUZIONE DELLA TIA PER EFFETTUARE UNA MIGLIORE VALUTAZIONE DELLE VARIE IPOTESI

ART. 14
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni e riduzioni:

1. Sono previste delle riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3. del D.Lgs 507/93.

2. Il Consiglio Comunale si riserva, annualmente, di valutare in sede di approvazione del bilancio di previsione, di concedere le agevolazioni per i soggetti che versano in disagiate condizioni economiche e sociali*

3. Sono considerati in condizioni economiche e sociali disagiate, previa istruttoria dell'Ufficio Assistenza e dalla presa d'atto della Giunta Comunale, le persone fisiche che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) non siano proprietarie di alloggio proprio e conducano in locazione alloggio di terzi. Tale circostanza dovrà risultare da atto di registrazione del contratto di locazione.

b) essi e i componenti del nucleo familiare non siano titolari di redditi di qualsiasi natura il cui importo complessivo sia superiore all'importo annuo della pensione sociale

c) essi e i componenti del proprio nucleo familiare non esercitino, in alcun modo, attività a carattere commerciale o professionale.

d) i soggetti passivi riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92.

e) I soggetti passivi in qualità di coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori ovvero fratelli dei soggetti di cui alla precedente lett. d) , risultanti nello stesso nucleo familiare anagrafico residente nel Comune che prestano la loro assistenza personale ai predetti soggetti, ancorché titolari di redditi propri;

4. Per l'ammissione ai benefici, l'interessato è obbligato , almeno una volta all'anno, a presentare un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente o ad esibire il Verbale di Visita collegiale rilasciato dal competente organismo sanitario o altro titolo equivalente previsto dalle disposizioni vigenti. I funzionari richiederanno, inoltre, informazioni tramite il Comando di Polizia Municipale sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili, rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture natanti e motocicli e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

5. I soggetti passivi di cui al comma 3, lett. d) ed e) hanno diritto alla riduzione del 50% della tassa sui rifiuti.

Le richieste delle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, e decorrono dal 01 gennaio dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e competono per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta.

E' fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta in rapporto ai

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette riduzioni / agevolazioni sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il **quoziente è maggiorato del 50%**.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare e non abbia carattere ricorrente.
6. La tassa giornaliera non è applicabile alle occupazioni realizzate nel corso dell'anno per il mercato ambulante in sede fissa.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
- b) per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
- c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- f) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
- g) le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;
- h) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 17

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

4. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve pervenire al Comune entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione.

ART. 19

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.
4. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente dal messo comunale o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La Giunta Comunale può, con apposito regolamento, disporre che le spese di notifica siano poste a carico dei soggetti inadempienti.
6. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n°127, non si fa luogo al procedimento di rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore a € 15,00.

La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

ART. 20

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
 2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART.21

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini dell'attività accertatrice e di controllo, il Comune può:
 - a. Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b. Richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c. Invitare i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d. Verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree;
 - e. Richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. In caso l'utente non fornisca la documentazione richiesta, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio della gestione della tassa, muniti di autorizzazione del Sindaco o gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale o ancora il personale di aziende incaricate alle rilevazioni, previo avviso, possono accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del c.c. o ricorrendo a quanto descritto nel comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 22
RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Il funzionario responsabile, qualora non trovi riscontro per i pagamenti, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte ai questionari o a quesiti e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di 60 giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge o attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente.

ART. 23
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. La domanda di rimborso deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. In caso di decesso del titolare del rimborso, possono presentare richiesta gli eredi e quest'ultimi possono autorizzare uno tra di essi a presentare l'istanza di rimborso ed inoltre, possono nominare uno tra essi a cui intestare il provvedimento di rimborso.
7. Non si effettuano rimborsi se l'importo è inferiore o uguale a € 15,00.

ART.24
COMPENSAZIONI

1. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti si è introdotto l'istituto della compensazione, consistente nella possibilità di compensare situazioni a credito di propria spettanza con debiti inerenti il pagamento di tributi diversi.
2. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti:
 - a. Persone fisiche titolari di partita iva
 - b. Persone fisiche non titolari di partita iva
 - c. Società di persone
 - d. Società di capitali
3. La richiesta di compensazione deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi, dopo averne prodotto protocollo generale, allegando all'istanza la documentazione dell'eventuale somma versata in eccesso e la causale da cui scaturisce il credito, è deve essere inoltrata entro 60 giorni la scadenza del tributo da compensare.
4. La compensazione dei crediti deve essere eseguita nei confronti dei medesimi soggetti.
5. L'Ufficio Tributi rilascia al contribuente un modello attestante l'avvenuta compensazione con l'indicazione del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento.
6. Tale modello di compensazione, firmato dal contribuente e datato, ha valore di prova documentale quale attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

ART. 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93. Per l'omessa presentazione della denuncia , anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del (100 al 200 %) della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per l'infedele denuncia, si applica la sanzione amministrativa del (50 al 100 %) della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

ART. 26

RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate , previa autorizzazione del funzionario responsabile.
2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare dovuto dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.
2. Nelle more del contratto di lavoro e secondo le procedure definite dalle leggi regolanti la materia, al funzionario responsabile sono attribuiti i compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 28
CONTENZIOSO

1. La materia di contenzioso non regolata dalle leggi nazionali concernenti la specifica materia per cui, al fine di tutelare i Cittadini contro errori o richieste di importi non dovuti, viene stabilito che il primo grado viene esperito attraverso l'istituto del ricorso in opposizione, secondo le norme previste dai capi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Entro trenta giorni dalla notificazione della pretesa patrimoniale o dalla comunicazione di irrogazione della sanzione può essere presentato ricorso al Sindaco ,con plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta; della avvenuta consegna deve essere rilasciata idonea ricevuta. Per la determinazione dei termini si ha riguardo, per la spedizione a mezzo plico raccomandato, alla data di spedizione.
3. La Giunta Comunale decide, con motivata deliberazione sul ricorso entro novanta giorni dalla sua proposizione.
4. In assenza di decisione il ricorso si intende respinto.
5. La Giunta Comunale può avvalersi del parere consultivo di una speciale commissione di esperti, nominata secondo quanto previsto dalla Statuto Comunale.
6. Avverso la decisione della Giunta Comunale è ammesso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego del rimborso entro 60 giorni dalla notifica della decisione della Giunta Comunale. Nel caso non si vuole adire la Giunta Comunale entro 60 giorni dalla notifica dell'atto si può proporre ricorso direttamente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2008.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"
CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ
DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE
Art. 68 D.Lgs. 507/93

CATEGORIE	DESCRIZIONE	TARIFFA/MQ
Categoria I	1)Locali di abitazioni private. 2)Locali di abitazioni private in zone periferiche di particolare disagio	
Categoria II	Botteghe e laboratori artigiani, ambulatori medici.	
Categoria III	Locali ed aree scoperte di pertinenza degli esercizi pubblici: Ristoranti, mense, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, pub. Alberghi con ristoranti Campeggi Pensioni con ristoranti Bar, caffè, gelaterie Locande con ristorante Pizzerie Stabilimenti balneari.	
Categoria IV	Locali ed aree esercizi vendita alimentari con superficie fino a mq. 200.	
Categoria V	Locali ed aree vendita frutta e verdure, fiori.	
Categoria VI	Supermercati, ipermercati.	
Categoria VII	Locali ed aree stabilimenti industriali ed artigianali.	
Categoria VIII	Locali ed aree scuole e caserme.	
Categoria IX	Distributori di carburanti.	
Categoria X	Locali studi professionali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari.	
Categoria XI	Farmacie, Tabacchi, edicole.	
Categoria XII	Pescherie, macellerie, elettrodomestici, materiale edile, Autoricambi, ed altre attività commerciali non catalogate nelle precedenti categorie	
Categoria XIII	Agriturismi.	
Categoria XIV	Occupazione spazi specchi d'acqua su concessioni demaniali	
Categoria XV	Aree scoperte campeggi e loro pertinenze	

oooooooooooooooooooooooooooo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU”, da considerarsi parte integrante e sostanziale del deliberato ;

APERTOSI il dibattito e uditi gli interventi sinteticamente riportati di :

SINDACO GIORDANO RAG DOMENICO: Introduce l'argomento in discussione e ne rinvia la trattazione al Consigliere Caputo Antonio nella qualità di Assessore delegato al ramo.

CONSIGLIERE CAPUTO ANTONIO: Nella qualità di Assessore delegato al ramo illustra la proposta all'ordine del giorno soffermandosi in dettaglio sugli aspetti normativi del regolamento in adozione .

CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE: Propone di introdurre delle riduzioni a vantaggio di quelle zone servite da EcoPunto in quanto chi se ne serve è comunque un utente svantaggiato

SINDACO GIORDANO RAG DOMENICO: Pone ai voti la proposta del Consigliere D'AIUTO DANIELE che con il seguente risultato della votazione resa in forma palese dai presenti :

FAVOREVOLI N° 5 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele ; La Porta Giovanni ; Lista Luigi; Morinelli Fabio Maria ; Pinto Giuseppe) , CONTRARI n° 10

È RESPINTA –

Successivamente, interviene nel dibattito consigliere il CONSIGLIERE MORINELLI FABIO MARIA il quale , previa lettura di nota manoscritta depositata agli atti della odierna assise e del seguente tenore .

“il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento adottato con deliberazione di C.C. n° 71 del 16/12/1997 e smi, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 915/82 in conformità all'articolo 59 del D. Lgs. N° 507/1993. A tale regolamento e a tale articolo di legge si fa riferimento per tutti gli aspetti rilevanti per l'applicazione della tassa (individuazione delle zone servite, dell'ubicazione , del numero e delle capacità dei contenitori, della periodicità della rimozione “, propone l'emendamento seguente all'articolo 4, comma 2, del regolamento -

EMENDAMENTO MORINELLI FABIO MARIA: Testo proposto: “ Le zone periferiche di particolare pregio si individuano in quelle rientranti nel perimetro di quelle non servite e per tali zone viene applicata una tariffa differenziata” _ Testo emendato “2. Le zone periferiche di particolare disagio si individuano in quelle rientranti nel perimetro già delineato nelle planimetrie allegate alla deliberazione C.C. n° 71/1997 e per tali zone viene applicata una tariffa differenziata”

SINDACO GIORDANO RAG DOMENICO: Pone ai voti la proposta del Consigliere MORINELLI FABIO MARIA che con il seguente risultato della votazione resa in forma palese dai presenti :

FAVOREVOLI N° 11 , CONTRARI n° 4 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele ; La Porta Giovanni ; Lista Luigi; Pinto Giuseppe)

È APPROVATA –

Successivamente il CONSIGLIERE LISTA LUIGI in relazione al comma 4° dell'articolo 10 “Gettito e Costo del Servizio “ del seguente tenore “Il costo dello spazzamento deve essere computato al 100% “ chiede l'abrogazione del medesimo individuando un contrasto del

medesimo con parere Corte dei Conti/Sez. Regionale di controllo per la Campania n° 40/2009 depositato in atti .

SINDACO GIORDANO RAG DOMENICO: Pone ai voti la proposta del CONSIGLIERE LISTA LUIGI che con il seguente risultato della votazione resa in forma palese dai presenti : FAVOREVOLI N° 4 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele ; La Porta Giovanni ; Lista Luigi; Pinto Giuseppe) , CONTRARI n° 10 e l'astensione del Consigliere MORINELLI FABIO MARIA

È RESPINTA –

Successivamente il SINDACO GIORDANO RAG DOMENICO: Prende comunque atto di quanto evidenziato dal Consigliere Lista e , in ordine alla documentazione prodotta dal medesimo, si riserva ulteriori approfondimenti

CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE: A conclusione di una discussione apertasi in sede consiliare sui casi di concreta applicazione degli articoli 7 e 9 del Regolamento in approvazione chiede di verificare l'articolo 7 (in particolare **UTENZE DOMESTICHE: omissis**

Balconi e terrazze non chiusi con strutture fisse;

• Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde) e art. 9 -

CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE: Interviene nuovamente nel dibattito consiliare rendendo dichiarazione di voto del seguente tenore :” Il gruppo di minoranza del PDL dichiara di votare contro alla proposta del Regolamento TARSU per i motivi già esposti dal Consigliere dr Lista Luigi in merito al cattivo utilizzo della Commissione Consiliare istituita ad hoc per lo studio di un Regolamento maggiormente approfondito ed efficace da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale . Il voto è contrario anche perché il Regolamento proposto viola le norme stabilite dal Decreto Legislativo n° 507/1993 sia perché non è affatto equo e commisurato a quelli che sono i nuovi principi ispiratori al passaggio alla tariffa .

SINDACO GIORDANO RAG DOMENICO: Replica all'intervento del Consigliere D' Aiuto Daniele al fine di precisare che la Commissione Comunale TARSU e Ambiente regolarmente convocata di contro ha affrontato la problematica relativa all'argomento con l'intesa che eventuali miglioramenti ed emendamenti possono sempre affrontarsi

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia

CON il seguente risultato della votazione reso in forma palese dai presenti

FAVOREVOLI N° 11 CONTRARI N° 4 (, (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele ; La Porta Giovanni ; Lista Luigi;; Pinto Giuseppe)

DELIBERA

1)DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU” e, per l'effetto di approvare il Regolamento per l'applicazione della TARSU, come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2)di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art.52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n.101/E del 17 aprile 1998.

3) di revocare la deliberazione consiliare n. 14 del 31.05.2008.

DOPODICHE' , stante l'urgenza di provvedere in materia ,

CON il seguente risultato della successiva votazione reso in forma palese dai presenti

FAVOREVOLI N° 11 CONTRARI N° 4 (, (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele ; La Porta Giovanni ;
Lista Luigi;; Pinto Giuseppe)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4°,
del Decreto Legislativo n° 267/2000

COMUNE DI CASAL VELINO
Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO TARSU

**Approvato con delibera
C.C. n.3 del 18.05.2012**

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Casal Velino in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 100%* dello stesso. Il costo complessivo viene determinato in base all'art.61 del Decreto Legislativo n° 507/93.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.

2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE PERIFERICHE SERVITE DI PARTICOLARE DISAGIO

1. Nel territorio comunale per ottimizzare il servizio, anche alla luce delle varie problematiche delle Frazioni territoriali, vige il sistema di raccolta "duale" cioè porta a porta ed eco – punti ovvero di prossimità;
2. Le zone periferiche di particolare disagio si individuano in quelle rientranti nel perimetro già delineato nelle planimetrie allegate alla deliberazione C.C. n° 71/1997 e per tali zone viene applicata una tariffa differenziata.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali , aree scoperte e **specchi d'acqua** di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 507/93, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Il comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a uffici e servizi comunali.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato

ART. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
3. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*), i porticati e le verande.
4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
5. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:
 - **UTENZE DOMESTICHE:**
 - Balconi e terrazze non chiusi con strutture fisse;
 - Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
 - Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - Legnaie esterne / interne e semichiusate;
 - Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.
 - **UTENZE NON DOMESTICHE**
 - Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale ai sensi dell'art.2135 c.c. e così definiti dal D.Lgs 228/2001, purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Casal Velino.
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie complessiva le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di cui all'appendice B) .
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
4. Per la definizione delle categorie non inserite nel suddetto elenco di eventuali nuove attività o per quelle non previste, si può fare riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dalla camera di commercio, per una percentuale del 30%

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) . I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 6. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 7. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 8. le aree scoperte adibite a verde.
9. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 100%* del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo della spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26
4. **Il costo dello spazzamento deve essere computato al 100%.**

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali - quantitativi.

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata : **1/3**.

SI RINVIÀ L'APPLICAZIONE DEL RESTANTE ARTICOLO ALL'ISTITUZIONE DELLA TIA PER EFFETTUARE UNA MIGLIORE VALUTAZIONE DELLE VARIE IPOTESI

ART. 14
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni e riduzioni:

1. Sono previste delle riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3. del D.Lgs 507/93.

2. Il Consiglio Comunale si riserva, annualmente, di valutare in sede di approvazione del bilancio di previsione, di concedere le agevolazioni per i soggetti che versano in disagiate condizioni economiche e sociali*

3. Sono considerati in condizioni economiche e sociali disagiate, previa istruttoria dell'Ufficio Assistenza e dalla presa d'atto della Giunta Comunale, le persone fisiche che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) non siano proprietarie di alloggio proprio e conducano in locazione alloggio di terzi. Tale circostanza dovrà risultare da atto di registrazione del contratto di locazione.

b) essi e i componenti del nucleo familiare non siano titolari di redditi di qualsiasi natura il cui importo complessivo sia superiore all'importo annuo della pensione sociale

c) essi e i componenti del proprio nucleo familiare non esercitino, in alcun modo, attività a carattere commerciale o professionale.

d) i soggetti passivi riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92.

e) I soggetti passivi in qualità di coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori ovvero fratelli dei soggetti di cui alla precedente lett. d) , risultanti nello stesso nucleo familiare anagrafico residente nel Comune che prestano la loro assistenza personale ai predetti soggetti, ancorché titolari di redditi propri;

4. Per l'ammissione ai benefici, l'interessato è obbligato , almeno una volta all'anno, a presentare un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente o ad esibire il Verbale di Visita collegiale rilasciato dal competente organismo sanitario o altro titolo equivalente previsto dalle disposizioni vigenti. I funzionari richiederanno, inoltre, informazioni tramite il Comando di Polizia Municipale sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili, rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture natanti e motocicli e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

5. I soggetti passivi di cui al comma 3, lett. d) ed e) hanno diritto alla riduzione del 50% della tassa sui rifiuti.

Le richieste delle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, e decorrono dal 01 gennaio dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e competono per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta.

E' fatto obbligo di comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni di agevolazioni, il calcolo spetta in rapporto ai dodicesimi dell'anno in cui cessano.

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il **quoziente è maggiorato del 50%**.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare e non abbia carattere ricorrente.
6. La tassa giornaliera non è applicabile alle occupazioni realizzate nel corso dell'anno per il mercato ambulante in sede fissa.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- i) le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
- j) per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
- k) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- l) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- m) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
- o) le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;
- p) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 17 **DENUNCE**

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18 **CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.
4. La comunicazione di cessazione dell'utenza deve pervenire al Comune entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione.

ART. 19

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.
4. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente dal messo comunale o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La Giunta Comunale può, con apposito regolamento, disporre che le spese di notifica siano poste a carico dei soggetti inadempienti.
6. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n°127, non si fa luogo al procedimento di rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore a € 15,00.
La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

ART. 20

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART.21

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini dell'attività accertatrice e di controllo, il Comune può:
 - a. Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b. Richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c. Invitare i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d. Verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree;
 - e. Richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. In caso l'utente non fornisca la documentazione richiesta, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio della gestione della tassa, muniti di autorizzazione del Sindaco o gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale o ancora il personale di aziende incaricate alla rilevazione, previo avviso, possono accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del c.c. o ricorrendo a quanto descritto nel comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 22
RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Il funzionario responsabile, qualora non trovi riscontro per i pagamenti, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte ai questionari o a quesiti e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di 60 giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge o attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente.

ART. 23
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. La domanda di rimborso deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. In caso di decesso del titolare del rimborso, possono presentare richiesta gli eredi e quest'ultimi possono autorizzare uno tra di essi a presentare l'istanza di rimborso ed inoltre, possono nominare uno tra essi a cui intestare il provvedimento di rimborso.
7. Non si effettuano rimborsi se l'importo è inferiore o uguale a € 15,00.

ART.24
COMPENSAZIONI

1. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti si è introdotto l'istituto della compensazione, consistente nella possibilità di compensare situazioni a credito di propria spettanza con debiti inerenti il pagamento di tributi diversi.
2. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti:
 - a. Persone fisiche titolari di partita iva
 - b. Persone fisiche non titolari di partita iva
 - c. Società di persone
 - d. Società di capitali
3. La richiesta di compensazione deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi, dopo averne prodotto protocollo generale, allegando all'istanza la documentazione dell'eventuale somma versata in eccesso e la causale da cui scaturisce il credito, e deve essere inoltrata entro 60 giorni la scadenza del tributo da compensare.
4. La compensazione dei crediti deve essere eseguita nei confronti dei medesimi soggetti.
5. L'Ufficio Tributi rilascia al contribuente un modello attestante l'avvenuta compensazione con l'indicazione del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento.
6. Tale modello di compensazione, firmato dal contribuente e datato, ha valore di prova documentale quale attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

ART. 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
 - a. Per l'omessa presentazione della denuncia , anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del (100 al 200 %) della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - b. Per l'infedele denuncia, si applica la sanzione amministrativa del (50 al 100 %) della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

ART. 26

RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate , previa autorizzazione del funzionario responsabile.
2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare dovuto dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.
2. Nelle more del contratto di lavoro e secondo le procedure definite dalle leggi regolanti la materia, al funzionario responsabile sono attribuiti i compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 28
CONTENZIOSO

1. La materia di contenzioso non regolata dalle leggi nazionali concernenti la specifica materia per cui, al fine di tutelare i Cittadini contro errori o richieste di importi non dovuti, viene stabilito che il primo grado viene esperito attraverso l'istituto del ricorso in opposizione, secondo le norme previste dai capi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Entro trenta giorni dalla notificazione della pretesa patrimoniale o dalla comunicazione di irrogazione della sanzione può essere presentato ricorso al Sindaco, con plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta; della avvenuta consegna deve essere rilasciata idonea ricevuta. Per la determinazione dei termini si ha riguardo, per la spedizione a mezzo plico raccomandato, alla data di spedizione.

3. Il Responsabile del servizio decide, con motivata deliberazione sul ricorso entro novanta giorni dalla sua proposizione.

4. In assenza di decisione il ricorso si intende respinto.

5. Il Responsabile del servizio può avvalersi del parere consultivo di una speciale commissione di esperti, nominata secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

6. Avverso la decisione del Il Responsabile del servizio è ammesso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego del rimborso entro 60 giorni dalla notifica della decisione del Il Responsabile del servizio. Nel caso non si vuole adire Il Responsabile del servizio entro 60 giorni dalla notifica dell'atto si può proporre ricorso direttamente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2012 .
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.


APPENDICE "A"
CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ
DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE
Art. 68 D.Lgs. 507/93

CATEGORIE	DESCRIZIONE	TARIFFA/MQ
Categoria I	1)Locali di abitazioni private. 2)Locali di abitazioni private in zone periferiche di particolare disagio	
Categoria II	Botteghe e laboratori artigiani, ambulatori medici.	
Categoria III	Locali ed aree scoperte di pertinenza degli esercizi pubblici: Ristoranti, mense, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, pub. Alberghi con ristoranti Campeggi Pensioni con ristoranti Bar, caffè, gelaterie Locande con ristorante Pizzerie Stabilimenti balneari.	
Categoria IV	Locali ed aree esercizi vendita alimentari con superficie fino a mq. 200.	
Categoria V	Locali ed aree vendita frutta e verdure, fiori.	
Categoria VI	Supermercati, ipermercati.	
Categoria VII	Locali ed aree stabilimenti industriali ed artigianali.	
Categoria VIII	Locali ed aree scuole e caserme.	
Categoria IX	Distributori di carburanti.	
Categoria X	Locali studi professionali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari.	
Categoria XI	Farmacie, Tabacchi, edicole.	
Categoria XII	Pescherie, macellerie, elettrodomestici, materiale edile, Autoricambi, ed altre attività commerciali non catalogate nelle precedenti categorie	
Categoria XIII	Agriturismi.	
Categoria XIV	Occupazione spazi specchi d'acqua su concessioni demaniali	
Categoria XV	Aree scoperte campeggi e loro pertinenze	

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
rag. Domenico GIORDANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
avv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano



Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 12-07-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suesata deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

X è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 12-7-2012 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Anna Caruso



TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....II..... UFFICIO ...RAG.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
